D.g.r. 24 marzo 2025 - n. XII/4121
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine - (L.r. 2/2020, art. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine», come successivamente modificata dalla l.r. 23 luglio 2024, n. 11, la cui finalità è quella di riconoscere e promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa nonché promuovere la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale, operanti in Lombardia ed iscritte in un apposito elenco regionale;

Visto, in particolare, l'art. 2 della l.r. n. 2/2020, che:

- al comma 1, individua gli interventi e le iniziative delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine che Regione Lombardia sostiene finanziariamente, tramite l'adozione di bandi riservati alle stesse associazioni, purché iscritte in apposito elenco regionale, e alle rispettive diramazioni territoriali;
- ai commi 2, 3 e 4, attribuisce alla Giunta regionale:
  – l'istituzione dell'elenco regionale delle suddette associazioni, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, da aggiornare periodicamente, nonché la definizione, sentita la competente commissione consiliare, delle modalità e dei criteri d'iscrizione;
  – la predisposizione di specifici bandi, riservati alle associazioni iscritte nell'apposito elenco e alle rispettive diramazioni territoriali, per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1;
  – la definizione, sentita la competente commissione consiliare delle priorità di intervento, delle modalità e dei criteri di accesso ai contributi regionali;

Preso atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 760 che, nella seduta del 19 dicembre 2024, ha approvato l'ordine del giorno concernente la realizzazione di iniziative collegate al sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, impegnando il Presidente e la Giunta regionale a destinare tutte le necessarie risorse finanziarie, al fine di attuare quanto previsto dalla l.r. n. 2/2020;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 3666 del 13 ottobre 2020, che ha istituito l'elenco regionale delle associazioni, di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 2/2020;
- n. 3936 del 17 febbraio 2025 che, relativamente all'annualità 2025, in attuazione dell'art. 2 della l.r. n. 2/2020, ha approvato la proposta di criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, e ha disposto la trasmissione dell'atto alla competente Commissione consiliare;

Acquisito il parere favorevole della VII Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione», nella seduta del 12 marzo 2025, in ordine alla proposta di «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – annualità 2025 (l.r. 2/2020, art. 2)» di cui alla d.g.r. n. 3936/2025, comunicato con nota del 13 marzo 2025, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n.Y1.2025.0004712, contenente anche le seguenti osservazioni relativamente ai contenuti dell'allegato:

- al paragrafo «Progetti finanziabili», in relazione al passaggio:
  «I progetti devono essere iniziati e realizzati nell'annualità 2025 e devono essere rendicontati entro il 18 dicembre 2025».
  Sostituire il paragrafo con la seguente riformulazione:
  «I progetti devono essere iniziati dal 1° gennaio 2024 e devono essere rendicontati entro il 18 dicembre 2025».
- al paragrafo «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità» in relazione al passaggio:
  «Saranno ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2025».
  Sostituire il paragrafo con la presente riformulazione:
  «Saranno considerate ammesse nell'annualità 2025 le spese sostenute dal 1° gennaio 2024».
- al paragrafo «Dotazione finanziaria» al passaggio:
  «Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 200.000,00 per l'annualità 2025 di cui il 30% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale mentre il restante 70% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali».
  Sostituire il paragrafo con la presente riformulazione:
  «Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 200.000,00 per l'annualità 2025 di cui il 25% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale mentre il restante 75% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale».
- al paragrafo «Concessione del contributo» dopo il passaggio:
  «A parità di posizione nelle graduatorie si tiene conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione/diramazione territoriale.»
  Aggiungere il seguente capoverso:
  «In fase di assegnazione del contributo, eventuali somme residue saranno impiegate per l'eventuale scorrimento delle graduatorie, indipendentemente dalla percentuale di destinazione del finanziamento, stabilita al paragrafo «Dotazione Finanziaria».
- al paragrafo «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità»
  modific*are come segue:*
  «Sono, altresì, ammissibili le spese per:
  – *incarichi professionali specificatamente conferiti a soggetti esterni all'associazione, per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo «Progetti finanziabili». Sono riconosciute, altresì, le eventuali spese, sostenute dalla associazione, per viaggio, soggiorno e pasti dei suddetti incaricati e di relatori esterni, fino all'importo massimo complessivo di € 200,00 per singolo incarico»;*

Visto il documento tecnico «*Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – (l.r. 2/2020, art. 2)*», predisposto dalla competente Direzione Generale «Sicurezza e protezione civile», che individua i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, recependo le osservazioni della Commissione consiliare, e destinando alla misura la somma di € 200.000,00 disponibile al capitolo 14240 «*Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine*» del Bilancio 2025;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Preso atto che il documento predisposto dalla competente Direzione Generale specifica che, ai fini del rispetto della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE e, in particolare, dei punti 2 «Nozione di impresa e di attività economica» e 6 «Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza», i progetti presentati dai soggetti beneficiari della presente misura, per essere finanziabili, non devono prevedere costi per attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale;

Ritenuto di approvare la proposta di «*Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – (l.r. 2/2020, art. 2)*», come riportata nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità di cui al punto precedente, provvederà la competente Direzione Generale «Sicurezza e protezione civile»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare la proposta di «*Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine – (l.r. 2/2020, art. 2)*», come riportata

nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per l'attuazione della misura in oggetto, è previsto uno stanziamento di € 200.000,00 a valere sul capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine» del Bilancio 2025;

3. di dare atto che all'emanazione del bando, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 1., provvederà la competente Direzione Generale «Sicurezza e protezione civile»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato

Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine - (l.r. 2/2020, art. 2)

1. Finalità e obiettivi

1. Assegnazione di contributi, mediante specifico bando, per promuovere la funzione sociale, culturale, educativa e la cultura della sicurezza delle Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

2. Riferimenti normativi

1. Legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine".
2. D.G.R. n. 3666 del 13 ottobre 2020 che ha istituito l'elenco regionale di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 2/2020.

3. Soggetti beneficiari

1. Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell'Elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, nonché le rispettive diramazioni territoriali.
2. Ai fini del beneficio del contributo, le diramazioni territoriali devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del bando ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria, quindi essere dotate di propri: organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza; bilancio/rendiconto; codice fiscale.

4. Dotazione finanziaria

1. Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 200.000,00, di cui il 25% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle associazioni e diramazioni territoriali di livello sovracomunale, mentre il restante 75% è da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale.

5. Caratteristiche dell'agevolazione

1. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80% del costo del progetto validato da Regione (IVA, se non recuperabile, e altri oneri inclusi). Nel caso in cui si operi in un regime fiscale che consenta il recupero dell'IVA sugli interventi progettuali, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA.
2. Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, riferiti allo stesso progetto.
3. In caso di beneficio di contributi erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al presente paragrafo e al paragrafo "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità ", è determinato tenuto conto degli altri contributi e, comunque, entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento e nella misura massima dell'80 %.

6. Progetti finanziabili

1. I progetti devono essere realizzati sul territorio regionale e riguardare una o più delle seguenti 3 macro-aree di interventi: "Cultura"; "Sociale e Sicurezza"; "Manutenzione sede associazione".
2. La macro-area "Cultura" comprende:
    - svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
    - iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001, come "interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", nonché valorizzazione, di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;

- svolgimento di raduni;

3. La macro-area "Sociale e Sicurezza" comprende:
   - iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
   - iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
   - iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica;
4. La macro-area "Manutenzione sede associazione" comprende:

- manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale, da intendersi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001.

5. Ai fini del rispetto della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE e, in particolare, dei punti 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza", i progetti, per essere finanziabili, non devono prevedere costi per attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale.

6. I progetti devono aver avuto inizio dal 1° gennaio 2024 e devono essere rendicontati entro il 18 dicembre 2025.

7. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Le "voci di spesa" ammissibili devono essere necessarie e funzionali alla realizzazione delle attività di cui al paragrafo "Progetti finanziabili" e non devono avere natura di spesa di investimento.
2. Ad esempio, nel caso di organizzazione o partecipazione a raduni, cerimonie, ecc, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative al "noleggio di un autobus" per il trasporto al luogo del raduno/cerimonia, o all'approntamento di luoghi,

all'affitto di strumentazione, a fornitura di gadget o all'affitto della sala o acquisto premi e gadget, non sono, invece, ammesse quelle relative a pasti, ristori e alloggio con eccezione per quanto disposto al punto successivo, lett.a).

3. Sono, altresì, ammissibili le spese per:

a) incarichi professionali specificatamente conferiti a soggetti esterni all'associazione, per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo "Progetti finanziabili". Sono riconosciute, altresì, le eventuali spese, sostenute dall'associazione, per viaggio, soggiorno e pasti dei suddetti incaricati e di relatori esterni, fino all'importo massimo complessivo di € 200,00 per singolo incarico;

b) acquisto di vestiario e accessori;

c) lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, riferibili ad interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001.

4. Non sono, invece, ammissibili le spese per:

a) realizzazione di monumenti;

b) acquisto di beni, che abbiano natura di investimento, in quanto destinati ad un uso pluriennale, quali, ad esempio, attrezzature, computer, arredamenti, elettrodomestici, strumenti musicali;

c) compensi, retribuzioni, indennità di missione, rimborsi del personale interno all'associazione (dipendenti/soci/volontari), dei quali ci si avvale a qualsiasi titolo;

d) pagamento di utenze, quali, ad esempio, luce e gas;

e) canoni di locazione, ratei di mutui e pulizie della sede dell'associazione.

5. Le attività del progetto finanziato non devono avere carattere oggettivamente economico/commerciale e laddove vi siano delle eventuali entrate, il cofinanziamento è al netto delle medesime.

6. Saranno considerate ammesse nell'annualità 2025 le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

7. La soglia minima del contributo regionale assegnato è di € 1.000,00 e quella massima di € 10.000,00, nel limite della percentuale massima dell'80% del costo

del progetto validato. Pertanto, progetti che non raggiungano il limite di spesa del contributo regionale minimo di € 1.000,00 non sono ammessi a finanziamento.

8. Presentazione delle domande

1. La domanda può essere presentata, tramite la piattaforma informatizzata Bandi e Servizi, sia dall'associazione che dalla/e rispettiva/e diramazione/i territoriale/i, previa acquisizione del nulla osta da parte della propria associazione.
2. Il soggetto interessato può presentare una sola domanda.
3. Non possono essere presentate domande che comportino un contributo regionale inferiore ad € 1.000,00.

9. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. La competente struttura regionale valuta l'ammissibilità formale delle domande sulla base della coerenza del progetto, del cronoprogramma, rispetto alle finalità e alle risorse previste per la realizzazione.
2. Sono approvate due distinte graduatorie, di cui una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle associazioni e dalle diramazioni territoriali di livello sovracomunale, d una relativa ai progetti finanziati e ai progetti ammessi e non finanziati, presentati dalle diramazioni territoriali di livello comunale, E' approvato altresì l'elenco dei progetti non ammessi, entro il termine stabilito dal bando attuativo della presente misura, coerente con la tempistica necessaria per la realizzazione e la rendicontazione delle attività entro il 18 dicembre 2025.
3. Le graduatorie sono definite:

a) per le associazioni e per le diramazioni territoriali di livello sovracomunale, sulla base del numero di soci iscritti, rispettivamente, in ambito regionale e in ambito sovracomunale, alla data di presentazione della domanda;
b) per le diramazioni territoriali di livello comunale, sulla base dell'incidenza percentuale del numero di soci iscritti alla data di presentazione della

domanda rispetto alla popolazione residente nel comune in cui ha sede la diramazione, come risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile.

10. Concessione del contributo

1. In base alla posizione attribuita in graduatoria, i progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento regionale.
2. A parità di posizione nelle graduatorie, si tiene conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione/diramazione territoriale.
3. In fase di assegnazione del contributo, eventuali somme residue saranno impiegate per lo scorrimento delle graduatorie, indipendentemente dalla percentuale di destinazione del finanziamento, stabilita al paragrafo 4 "Dotazione Finanziaria".
4. Ai fini della concessione, sono richiesti la formale accettazione del contributo da parte dei beneficiari e la comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP), da presentare unicamente tramite la piattaforma informatizzata *Bandi e Servizi*.
5. Il codice CUP è da indicare nei giustificativi di spesa.

11. Modalità e adempimenti per erogazione del contributo regionale

1. Il contributo è erogato dalla competente struttura regionale nel rispetto della percentuale massima dell'80% delle spese ammissibili, complessivamente rendicontate. Il contributo è erogato in un'unica *tranche*, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione della rendicontazione da presentare, tramite la piattaforma informatizzata *Bandi e Servizi,* entro il 18 dicembre 2025, previa valutazione positiva della rendicontazione medesima.
2. La rendicontazione consiste nella produzione di apposita relazione amministrativo – contabile, comprovante la realizzazione del progetto attraverso la descrizione degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti, nonché nella produzione dei documenti contabili giustificativi delle spese complessivamente sostenute, con relative quietanze, emesse da intermediari finanziari abilitati (banche/posta) attestanti l'effettivo pagamento, o altri

documenti fiscali in caso di pagamento contestuale all'emissione del documento stesso. Non sono ammesse autodichiarazioni.

12. Decadenze/ revoche

1. Nei confronti dei soggetti beneficiari, la competente struttura regionale **adotta l'atto di decadenza dal beneficio economico e la revoca del cofinanziamento**, nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti condizioni:
   a) mancata rendicontazione, trasmessa attraverso la piattaforma *Bandi e Servizi*, entro il 18 dicembre 2025;
   b) difformità sostanziali e qualificanti del progetto realizzato rispetto a quello approvato;
   c) cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale, costituito ai sensi della l.r. 2/2020, avvenuta prima dell'invio della rendicontazione.

13. Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente della competente Struttura "Legalità, beni confiscati e usura, polizia locale, sistemi informativi di sicurezza integrata" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.